

# Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 31<sup>bis</sup> capoverso 2, 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

*Art. 19 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 5 (nuovo)*

<sup>2</sup> Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.

<sup>3</sup> Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:  
...

<sup>5</sup> Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né al diritto al compenso di cui all'articolo 20 capoverso 3.

*Art. 24 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

<sup>1</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 2006 3135

<sup>3</sup> RS 231.1

*Art. 24a (nuovo)* Riproduzioni temporanee

La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se:

- a. è transitoria o accessoria;
- b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e
- d. è priva di significato economico proprio.

*Art. 24b (nuovo)* Riproduzione ai fini di diffusione

<sup>1</sup> Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>4</sup> sulla radiotelevisione.

<sup>2</sup> Le riproduzioni allestite conformemente al capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2.

*Art. 24c (nuovo)* Utilizzazione da parte di disabili

<sup>1</sup> Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o molto difficoltosa.

<sup>2</sup> Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

<sup>3</sup> L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

<sup>4</sup> Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

*Art. 40 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> (nuova) e b, nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a<sup>bis</sup>. l'esercizio di diritti esclusivi conformemente agli articoli 22 e 24b;
- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti nella presente legge (art. 13, 20, 24c e 35);

<sup>3</sup> La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

<sup>4</sup> RS 784.40

*Art. 52 cpv. 2*

*Abrogato*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

